

(N. 1433)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(PEDINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642,
recante provvedimento di transizione sul personale universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento della presentazione alle Camere, per la conversione in legge, del decreto-legge recante « Provvedimento di transizione per il personale universitario », è necessario in via preliminare sottolineare, senza per questo enfatizzarne il ruolo, il significato che esso assume per la vita accademica del nostro Paese.

Non a caso la sua elaborazione è stata travagliata, originando una dialettica democratica vivace, ma senz'altro proficua che, esprimendosi pubblicamente nelle aule parlamentari, renderà tutti consapevoli della difficoltà e vastità dei problemi affrontati e risolti senza mai fare astrazione dall'obiettivo essenziale e prioritario della riforma universitaria.

Essa soltanto, non certo interventi parziali e settoriali, è idonea a rimuovere definitivamente, ed in maniera che ci auguriamo sia ritenuta soddisfacente e risolutiva, i comples-

si aspetti della ridefinizione delle finalità che l'università è chiamata a svolgere nell'attuale contesto del nostro sviluppo sociale ed economico, assicurandone i necessari strumenti organizzativi.

A questo compito non semplice attende da tempo il Parlamento con lavoro attento ed intenso; a questo obiettivo essenziale e prioritario il Governo assicurerà il proprio fattivo e responsabile contributo affinché esso sia perseguito e raggiunto con la necessaria tempestività.

La ferma convinzione di questa esigenza ha dunque indotto il Governo ad operare con precipua e costante preoccupazione affinché nessuno dei temi, delle soluzioni, delle necessità, che in quella sede dovranno trovare la più opportuna composizione, potesse risultare in qualche misura compromesso.

La proposta che si sottopone all'esame del Parlamento è, dunque, un intervento che, di quel più vasto quadro, anticipa alcune prospettive già delineate, per il personale docente e non docente e per altri limitati aspetti dell'università, rese indilazionabili per la urgenza e la necessità, a tutti palesi.

È da aggiungere poi che la soluzione dei problemi relativi al personale, che, come è noto, affatica sempre non poco chi si accinge ad intervenire per rinnovare profondamente qualsiasi struttura, potrà rendere più agevole, tempestiva e — c'è da augurarselo — quasi contestuale la lettura, la discussione e l'approvazione del disegno riformatore, così da consentirne l'attuazione nel più breve tempo possibile.

L'intento di assicurare l'inizio del prossimo anno accademico con elementi di certezza e di tranquillità per la componente essenziale della vita universitaria rende dunque necessario, oltretutto opportuno, questo provvedimento. Esso però non avrebbe potuto produrre integralmente i suoi auspicati effetti positivi, qualora la stabilità del presente fosse disgiunta dalla previsione dinamica del futuro.

Una semplice sistemazione del personale sarebbe infatti mortificante, se non fosse finalizzata ad obiettivi che ne pongano in luce lo scopo strumentale sia per l'individuo che per l'istituzione in cui opera.

La ridefinizione del ruolo dei professori universitari, la sua articolazione in due fasce distinte, pur nella unicità della funzione, e la congrua previsione di nuovi posti da ricoprire in breve periodo per concorso potranno invece assicurare, con la necessaria serietà nel vaglio scientifico, un utile incentivo perchè energie e capacità, ora ripiegate nel contingente e compresse da una situazione di sostanziale stagnazione, possano invece dispiegarsi verso mete culturali, scientifiche e ad un tempo professionali con vantaggio non tanto del singolo, ma della ricerca nel suo complesso, della didattica e, quindi, delle nuove generazioni: dunque del Paese.

In tal modo l'università riformata potrà già trovare dinanzi a sé fertile terreno per incidere immediatamente e con effetto viepiù positivo e rinnovatore, secondo il comu-

ne sentimento e l'esigenza unanimemente avvertita.

In questa ottica e con questa prospettiva deve essere dunque letto e interpretato il provvedimento che si propone, i cui motivi di indilazionabilità e d'urgenza consistono in sintesi, come già accennato, nella necessità di assicurare, con il prossimo primo novembre, un ordinato e regolare inizio dell'anno accademico, dando certezza alle posizioni giuridiche di quel personale impegnato nelle università e al quale manca uno sbocco coerente alla relativa preparazione ed un preciso assetto normativo. Tale necessità coinvolge, per dare un'organica risposta, aspetti relativi a tutta la fascia della docenza universitaria.

Ciò premesso, si riassumono i punti essenziali del provvedimento.

L'articolo 1 detta disposizioni attinenti al ruolo unitario dei docenti. È prevista, in particolare, nel quadro della unicità della funzione docente, l'articolazione del ruolo in due fasce; quella dei professori ordinari, cui si accede con concorso su base nazionale per titoli scientifici; quella dei professori associati, cui si accede con concorso nazionale per titoli scientifici integrato da una prova didattica. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce la dotazione organica delle due fasce di docenti (ciascuna di 15.000) ed evidenzia in particolare i compiti scientifici attribuiti esclusivamente ai professori ordinari, che sono individuati nel coordinamento della ricerca di gruppo, nella direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e nel coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica.

Altra norma di rilievo è il decimo comma che disciplina la previsione del tempo pieno e delle incompatibilità, per cui è sancita una applicazione graduale, disponendosi la decorrenza dell'obbligo con l'entrata in vigore della legge di riforma universitaria o, in sua mancanza, con apposito provvedimento legislativo da presentarsi entro il 31 agosto 1979, e nel quale sarà prevista la graduale attuazione.

L'articolo 2 contiene norme sulla ripartizione dei posti di docente universitario, precisando che i posti di professore ordinario di-

sponibili sono distribuiti nell'arco di 6 anni accademici in tre bienni, in misura non superiore a 2.000 all'anno. Norma di rilievo del primo comma è la previsione di un programma ai fini della ripartizione dei posti. Essa avviene secondo un programma deliberato dai rispettivi consigli di facoltà inteso ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale, con prioritario riferimento alle discipline caratterizzanti i singoli corsi di laurea e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello degli studenti in servizio presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi con le esigenze scientifiche e didattiche. Il secondo comma prevede che i posti restanti sono destinati a concorsi riservati da bandire in una tornata.

Per quel che concerne i professori associati, 6.000 posti sono destinati ai concorsi liberi e distribuiti nell'arco di 6 anni accademici nella misura non superiore a 2.000 posti per biennio. La relativa ripartizione avviene con la stessa procedura prevista per i professori ordinari. L'articolo 3 è relativo al personale beneficiario dei concorsi riservati a posti di professore universitario. Si è ritenuto di assicurare tale partecipazione ai professori incaricati in possesso di almeno otto anni di anzianità di incarico anche non continuativo ed agli assistenti di ruolo incaricati di insegnamento da almeno 6 anni, purché presentino la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati, al quale comunque hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato.

L'articolo 4 stabilisce l'inquadramento nella fascia dei professori associati. Esso avviene di diritto o per giudizio di idoneità. L'una e l'altra forma di inquadramento è prevista per distinte categorie di destinatari individuate in base al possesso di determinati requisiti a una certa data. Apposite norme al primo, secondo e terzo comma ne prevedono il modo di assegnazione. In particolare, per tutti coloro che siano inclusi nell'apposita lista degli idonei, sia a seguito di giudizio di idoneità sia di diritto, ai sensi dell'ottavo e nono comma, è previsto che, qualo-

ra non siano chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista, sono in ogni caso assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale universitario. L'articolo 5 rivede il procedimento di formazione delle commissioni giudicatrici nei concorsi per professore universitario di ruolo prevedendo, in conformità di un indirizzo ormai acquisito, un sistema misto di elezione e sorteggio che è sembrato il più idoneo a rimuovere gli aspetti negativi della passata esperienza. Detta poi le necessarie norme procedurali.

Il travagliato e annoso problema dei precari in servizio presso l'università, che, come è noto, ha avuto complessi risvolti anche in sede giurisdizionale, trova finalmente in questo disegno di legge opportuna, soddisfacente soluzione, tale da favorire nelle nostre università il ripristinarsi di un clima di certezza e serenità nel lavoro dei più giovani aspiranti alla piena funzione docente. L'articolo 6, infatti, istituisce, a decorrere dal 1° novembre 1978, il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari. È previsto un sistema di inquadramento sulla base di un giudizio delle facoltà diversamente articolato in relazione alle categorie degli aventi titolo. Il sesto comma stabilisce che 2.000 posti del ruolo in questione sono destinati a concorsi liberi, assicurandosi così nuova linfa all'attività didattica e scientifica universitaria. Al personale compreso nel ruolo degli aggiunti si applicano, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico degli assistenti ordinari. Di particolare rilievo sono le funzioni che il provvedimento attribuisce agli aggiunti. Essi infatti svolgeranno compiti di ricerca scientifica, assicureranno agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgeranno corsi di esercitazioni sulla base di deliberazioni delle facoltà, assolveranno compiti di laboratorio, esplicheranno attività di seminario, svolgeranno infine i compiti didattici integrativi anche di più corsi ufficiali che le facoltà saranno tenute ad affidare loro annualmente.

È da ricordare infine la norma, contenuta al sedicesimo comma, che consente ai con-

trattisti la possibilità di inquadramento nei ruoli della scuola secondaria in caso di mancata iscrizione nel ruolo degli aggiunti universitari.

L'articolo 7 reca una nuova configurazione degli organi di governo delle università, disciplinando la partecipazione agli organi stessi delle nuove componenti di cui al presente provvedimento. È prevista, inoltre, al sesto comma, la possibilità della costituzione, presso le facoltà, di una apposita giunta che ha il compito di agevolare i lavori del consiglio di facoltà e che delibera in via d'urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso. La costituzione della giunta è obbligatoria qualora il numero dei componenti il consiglio sia superiore a 200 unità. Le deliberazioni di urgenza non possono tuttavia avere ad oggetto alcune specifiche materie espressamente contemplate.

Le deliberazioni di urgenza non possono tuttavia avere ad oggetto alcune specifiche materie espressamente contemplate, quali la dichiarazione di vacanza dei posti di professore universitario, la loro messa a concorso, la richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché la formulazione di proposte relative alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica.

L'articolo 8 detta i criteri per il trattamento economico del personale docente e non docente considerato dal presente provvedimento. In particolare stabilisce al secondo e al sesto comma, anche se in via provvisoria, il parametro iniziale e quello finale del professore associato e del ruolo dell'aggiun-

to universitario. Per il personale non docente il settimo comma inoltre stabilisce che il nuovo ordinamento sarà basato sulla qualifica funzionale. È inoltre prevista nel dodicesimo comma, ed è importante evidenziarlo, la predeterminazione di criteri idonei ad assicurare la migliore agibilità delle strutture universitarie con la ipotizzata possibilità di articolazione del lavoro del personale non docente in più turni secondo modalità all'uopo fissate dai consigli di amministrazione dei singoli atenei.

L'articolo 9 prevede la possibilità, in presenza di appositi accordi culturali, del conferimento di incarichi annuali di lettore, rinnovabili per non più di due anni. Con alcune limitazioni, i predetti incarichi potranno essere conferiti anche in mancanza di accordi culturali, mentre l'articolo 10 stabilisce il limite di reddito per beneficiare dell'assegno di studio universitario. Norma questa che consente di sopperire alla svalutazione della moneta che ha di fatto ridimensionato il limite di reddito previsto dalle « misure urgenti » del 1973.

L'articolo 11 prevede un necessario incremento di fondi per la ricerca scientifica universitaria, per il triennio 1979-81, di 8 miliardi per anno e determina i criteri di ripartizione fra le università, mentre l'articolo 12 contiene norme transitorie e finali per agevolare la prima applicazione del provvedimento coordinando le nuove disposizioni con la normativa vigente. L'articolo 13, infine, detta la norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario.

Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 ottobre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Considerato che è necessario ed urgente assicurare un ordinato e regolare inizio del prossimo anno accademico dando una risposta immediata ai più pressanti problemi in attesa dell'approvazione della riforma universitaria, in considerazione anche della prossima scadenza al 31 ottobre 1978 dei contratti stipulati dalle Università, nonchè degli assegni di formazione didattica e scientifica e delle borse di studio;

Considerato che la situazione del predetto personale può essere adeguatamente affrontata solo nel più ampio contesto dell'assetto della funzione docente universitaria;

Considerato che in tale ambito è necessario rivedere anche le funzioni, nonchè lo stato normativo ed economico del personale non docente;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare per il 1° novembre 1978 il regolare inizio dell'anno accademico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,

DECRETA:

Art. 1.

(Ruolo unitario dei docenti)

Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici.

L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.

L'organico dei professori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15.000 unità.

Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonchè quelli relativi alle cattedre convenzionate.

I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle università, secondo le modalità previste dall'articolo 2, in base alle esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà, per l'insegnamento che il titolare deve svolgere.

Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio è assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui al successivo articolo 5, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sarà coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 2.

Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti alla osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sarà prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

Il professore di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra università.

Per i professori di ruolo si applicano le norme vigenti sui trasferimenti dei professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati è adottato dal rettore dell'università presso la quale il docente sia chiamato.

In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinario di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica è reso con le modalità e nei termini sanciti dall'articolo 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La commissione giudicatrice è costituita da due professori ordinari ed uno associato. Nella prima applicazione

del presente provvedimento la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

Sono esonerati dallo straordinario i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4.

Tutti gli atti relativi al giudizio ed alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università presso le quali i docenti associati siano in servizio.

Art. 2.

(Ripartizione dei posti)

I posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 a biennio in un arco di sei anni. Le facoltà articolano biennialmente le richieste dei concorsi.

I restanti posti sono destinati a concorsi riservati da bandire in una tornata.

Nel computo dei posti di cui al primo comma si terrà conto anche dei posti attualmente disponibili presso le facoltà, assicurando in ogni caso la distribuzione di 2.000 nuovi posti per il primo biennio.

Per la ripartizione dei posti di cui al primo comma i consigli di facoltà sono tenuti a trasmettere il programma entro trenta giorni dall'invito a deliberare da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Qualora le facoltà non provvedano il Ministro procede direttamente alla ripartizione secondo i criteri di cui al successivo comma.

La ripartizione dei posti di cui al primo comma viene disposta biennialmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere obbligatorio dell'organo consultivo universitario nazionale sulla base dei programmi deliberati dai consigli di facoltà intesi ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale con prioritario riferimento alle discipline caratterizzanti i singoli corsi di laurea e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi alle esigenze scientifiche e didattiche.

Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma precedente, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti dei posti di cui dispongono.

Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà devono provvedere alla copertura del posto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa delibera.

Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma il Ministro bandisce i concorsi per i posti assegnati o destinati alla copertura per concorso nonché per i posti il cui titolare risulti chiamato da altra facoltà, a meno che le facoltà stesse non facciano pervenire entro i successivi venti giorni la dichiarazione di vacanza del posto ai fini del trasferimento. In quest'ultimo caso i posti non coperti

entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della vacanza sono recuperati dal Ministero.

Qualora i posti complessivamente da mettere a concorso risultino inferiori a 2.000 il Ministro della pubblica istruzione può ripartire ulteriori posti da mettere a concorso sino alla concorrenza della quota relativa alla prima biennalità prevista dal primo comma del presente articolo, attribuendoli alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione.

Per la ripartizione tra le facoltà dei posti di cui al secondo comma da destinare a concorsi riservati, il Ministro della pubblica istruzione terrà conto del numero degli aventi titolo a partecipare a detti concorsi, in servizio presso le facoltà.

Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 da destinarsi a concorsi liberi sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 1978-79, in misura non superiore a 2.000 a biennio.

La ripartizione dei 6.000 posti di professore associato indicati nel precedente comma viene disposta con la procedura e secondo i criteri indicati nel presente articolo.

Le nomine dei professori associati a seguito dell'approvazione degli atti del concorso saranno disposte dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato. Qualora entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non segua la chiamata di alcuna facoltà il Ministro della pubblica istruzione disporrà, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, l'assegnazione d'ufficio dei vincitori non chiamati. I relativi provvedimenti di nomina saranno adottati dal rettore.

I concorsi di cui al presente articolo successivi alla prima tornata potranno essere indetti anche se non sia esaurito l'espletamento di quelli previsti dai precedenti bandi.

I posti ricompresi nel contingente di cui al precedente dodicesimo comma possono essere ricoperti per trasferimento soltanto in caso di sopravvenuta vacanza, espletate le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Concorsi riservati a posti di professore ordinario)

Possono partecipare al concorso riservato per professore ordinario, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, i professori incaricati in possesso di almeno otto anni di anzianità di incarico anche non continuativo e gli assistenti di ruolo, compresi quelli in soprannumero, incaricati di insegnamento da almeno sei anni, purchè abbiano presentato la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo articolo 4, primo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

L'anzianità di cui al precedente comma dovrà essere maturata all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

I posti che dovessero risultare disponibili dopo l'espletamento di tutti i concorsi riservati sono portati in aumento ai posti previsti per i concorsi liberi.

Art. 4.

(Inquadramento nella fascia dei professori associati)

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, sono inquadrati, a decorrere agli effetti giuridici dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto d'impiego anche privato.

Con le stesse modalità e la stessa decorrenza sono altresì inquadrati gli assistenti ordinari anche in soprannumero che abbiano maturato un anno di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1977-78.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso una università libera legalmente riconosciuta l'inquadramento ha luogo presso tale università purchè il relativo statuto lo preveda attraverso il necessario adeguamento.

Il contributo statale alle università libere legalmente riconosciute sarà incrementato in rapporto al maggior onere loro derivante dalla applicazione del presente provvedimento.

Qualora il numero complessivo degli inquadramenti degli aventi titolo ecceda il numero di 9.000, gli interessati saranno collocati in soprannumero su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato.

Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui l'assistente è incaricato di insegnamento adotterà, quale organo decentrato dello Stato, i decreti di inquadramento relativi al personale di cui ai precedenti commi.

I professori incaricati non stabilizzati e non assistenti di ruolo e non liberi docenti, dal momento in cui maturano tre anni di incarico, avendo già svolto almeno un anno di incarico al 1° novembre 1978, nonchè gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti, hanno diritto all'inquadramento in soprannumero tra gli associati previo giudizio di idoneità su titoli scientifici.

Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei in ordine alfabetico per raggruppamento di discipline in base alle quali le facoltà faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati in misura non superiore al 10 per cento, se tali posti sono in numero superiore a 100, non superiore al 30 per cento, se tali posti sono in numero compreso tra 30

e 100, senza limitazione alcuna, ma con il vincolo delle effettive esigenze didattiche se tali posti sono in numero inferiore a 30.

Nella lista degli idonei sono anche collocati, senza giudizio di idoneità, gli assistenti ordinari con libera docenza confermata e gli incaricati non stabilizzati con libera docenza confermata che ne abbiano titolo ai sensi del precedente settimo comma, nonché gli assistenti ordinari con incarico svolto presso una università libera legalmente riconosciuta e non inquadrati presso la predetta università.

Gli idonei non chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista sono in ogni caso tutti assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale universitario, pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma. L'inquadramento ha effetto dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio.

Per coloro che sono inclusi nella lista resta fermo il termine per l'opzione di cui al primo comma.

Sono destinati al riassorbimento dei professori associati soprannumerari solo i posti che si rendono disponibili nell'ambito del contingente dei 9.000 posti assegnati alle facoltà.

Per la formulazione dei giudizi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione indice nei primi tre anni, sulla base di raggruppamenti di discipline a tal fine indicati dall'organo consultivo universitario nazionale, tre sessioni di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria nella fascia dei professori associati. A tal fine nomina, con propri decreti, apposite commissioni giudicatrici costituite presso ciascuna facoltà e composte da un professore ordinario designato dalla facoltà stessa e da due professori di ruolo designati dal predetto organo consultivo nazionale di cui uno ordinario ed uno associato. Non possono far parte delle commissioni i professori ordinari ed associati componenti il collegio di cui sopra. Nel caso in cui non risultino inquadrati per il gruppo di discipline al quale si riferisce il giudizio professori associati, la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

A tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta.

L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda per l'ultima tornata, ovvero in caso di giudizio negativo è inquadrato, salvo che non chieda l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari di cui al successivo articolo 6, mentre il professore incaricato decade dall'incarico.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il ruolo degli assistenti ordinari ad esaurimento è soppresso.

Per la nomina a professore associato dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Art. 5.

(Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo)

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e i cittadini degli Stati nei quali vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari. Per ogni commissione si dovrà altresì procedere, per quanto possibile, alla nomina di membri supplenti in numero non superiore ad un terzo.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore associato è composta, in relazione al numero dei candidati, di cui al quarto comma, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 20, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a posto di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, comprensivo dei membri supplenti, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 giugno successivo, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato sarà fatta esplicita menzione della prova didattica e della valutazione ad essa attribuita.

I professori ordinari delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso.

La nomina dei professori ordinari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Quella dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente diciottesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori dei concorsi a posti di professore associato non chiamati. Il decreto di nomina per

questi ultimi sarà emanato dal rettore dell'università alla quale risulterà assegnato il docente.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 giugno è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro informa l'organo consultivo universitario nazionale in merito alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Art. 6.

(Ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari)

A decorrere dal 1° novembre 1978, è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari in cui sono inquadrati a domanda i titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i tecnici laureati, i conservatori dei musei e i curatori degli orti botanici universitari, che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno per un anno attività didattica e scientifica, previo parere favorevole delle facoltà presso cui prestano servizio, sull'attività di ricerca scientifica effettuata, sull'attitudine alla ricerca scientifica e sull'attività svolta nell'università.

Il titolare del contratto, qualora non ottenga l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma, può presentare entro trenta giorni dalla notifica del parere negativo domanda di inquadramento su posti in soprannumero nei ruoli della scuola secondaria secondo modalità e tempi che saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai fini della determinazione della corrispondenza o affinità delle discipline universitarie con quelle della scuola secondaria e dell'assegnazione della sede.

Qualora la domanda di inquadramento non sia proposta il contratto si intende tacitamente risolto.

Coloro che ottengono l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari non possono successivamente fruire del disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, attualmente in godimento, gli assistenti incaricati o supplenti che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento da almeno un biennio, i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici

di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei che svolgono la loro attività presso le facoltà universitarie, i perfezionandi della Scuola normale superiore e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa compresi i non titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, i titolari di borse di addestramento scientifico e didattico istituite dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari in godimento da almeno un biennio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari previo giudizio di idoneità espresso dalla facoltà presso la quale il personale è in servizio, che terrà conto per i titolari di assegni anche dell'attività svolta secondo quanto disposto dall'articolo 6, diciottesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli altri aspiranti, della loro operosità scientifica e didattica.

Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 2.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento.

La ripartizione di tali posti tra le università è disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, che determina altresì i gruppi di discipline per i quali sono banditi i concorsi previsti dal precedente comma. I bandi relativi sono emanati dai rettori delle università e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà limitato alla sola componente docente, ed è composta di tre professori di ruolo di cui almeno uno professore ordinario che la presiede.

Le nomine in ruolo sono disposte dai rettori delle università presso cui prestano servizio gli aventi diritto all'inquadramento ovvero presso cui si svolgono i concorsi.

Coloro che ottengono la nomina in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi di esercitazioni deliberati da facoltà o istituti, assolvono a compiti di laboratorio, esplicano attività di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi anche di più corsi ufficiali che le facoltà sono tenute ad affidare loro annualmente.

È preclusa la supplenza temporanea per qualsiasi ipotesi di assenza del titolare del posto.

Qualora gli inquadrati svolgano attività di assistenza e cura sono equiparati ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Agli aggiunti universitari già titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, il servizio prestato in tale ultima veste, purchè riconosciuto agli effetti dell'indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato quale servizio di assistente ospedaliero al fine della partecipazione ai concorsi ospedalieri. Analogamente il servizio prestato dai titolari di assegni, qualora abbiano svolto attività di assistenza e cura, è riconosciuto valido quale periodo di tirocinio per la partecipazione ai concorsi ospedalieri.

Al personale di cui al presente articolo non si applica l'ordine di precedenza di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Con motivata deliberazione delle due facoltà interessate e con il loro consenso, gli aggiunti universitari possono essere trasferiti, con il posto di cui sono titolari, ad altre facoltà della stessa o di altra università. Il relativo decreto è adottato dal rettore dell'università alla quale è trasferito l'aggiunto.

Il trattamento economico e di carriera è determinato con apposita legge secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8.

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio ministeriali, gli incarichi e le supplenze su posti di assistente che diano titolo all'inquadramento e purchè non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto, sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita dei 2.000 posti destinati a concorsi liberi, elevati del numero di posti necessari per l'inquadramento di coloro che hanno superato i giudizi di cui ai commi primo e quinto, nonchè del numero dei posti per il passaggio degli assistenti di cui al quindicesimo comma del precedente articolo 4.

Al personale di cui al presente ruolo si applica il disposto di cui al precedente articolo 1, decimo comma.

Art. 7.

(Organi di governo dell'Università)

Fino all'entrata in vigore della riforma universitaria i professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti le dichiarazioni di vacanza

e le chiamate dei professori ordinari nonchè delle questioni concernenti le persone dei professori ordinari o fuori ruolo.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma estese alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonchè alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipa altresì ai consigli di facoltà una rappresentanza degli aggiunti universitari nella misura del 20 per cento, una degli studenti pari al 25 per cento ed una dei non docenti pari al 5 per cento del numero complessivo dei professori ordinari associati.

Alle componenti già previste dall'articolo 9 della citata legge n. 766 per i consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie si aggiungono rispettivamente 4 e 2 rappresentanti dei professori associati, nonchè una rappresentanza degli aggiunti universitari e degli studenti pari rispettivamente al 20 per cento e al 30 per cento del numero complessivo dei professori ordinari ed associati.

Le rappresentanze degli aggiunti universitari, degli studenti e del personale non docente sono elette con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari: l'elettorato attivo spetta anche agli associati per quanto concerne l'elezione del rettore e del preside.

Ferma restando la possibilità di delega prevista dal sesto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere istituita la giunta di facoltà, che assume, in base a norme regolamentari che saranno determinate dai singoli consigli di facoltà, il compito di predisporre i lavori del consiglio e deliberare altresì in via di urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso, che a tal fine dovrà essere convocato entro 30 giorni. L'istituzione della giunta di facoltà è obbligatoria qualora il numero dei componenti il consiglio sia superiore a 200 unità.

La giunta non può deliberare in via d'urgenza per tutte le questioni relative alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata dei professori di ruolo, alla richiesta di nuovi posti di ruolo, al conferimento degli incarichi di insegnamento, nonchè alla formulazione delle proposte relative alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica.

La giunta di facoltà è composta di 3 professori ordinari, 3 professori associati, un aggiunto, 3 studenti, oltre il preside che ne è presidente. Ogni componente del consiglio di facoltà elegge i propri rappresentanti, con voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere.

Art. 8.

(Trattamento economico)

L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi

gradualmente, ed alle conseguenti implicazioni economiche, sarà definito dalla legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo di cui al decimo comma dell'articolo 1. La legge, fermo restando quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 1, definisce anche il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei professori di ruolo e degli aggiunti universitari.

Il trattamento economico dei docenti e degli aggiunti universitari sarà definito, nel quadro del provvedimento legislativo di cui al precedente comma, con decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 e con decorrenza economica dal 1° ottobre 1978, in quanto compatibile con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In attesa al professore associato compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore ordinario e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro 387 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole.

I professori associati già incaricati esterni che abbiano un incarico con trattamento economico superiore conservano le differenze a titolo di assegno personale riassorbibile.

Per i professori associati che provengono da altre amministrazioni statali si applica l'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora il personale in questione abbia cumulato un incarico di insegnamento retribuito con altro ufficio anch'esso retribuito, ovvero con un secondo incarico retribuito, gli anni relativi all'incarico di insegnamento sono riconosciuti utili ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali nel parametro in cui venga inquadrato come associato.

In attesa dei provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo agli aggiunti universitari compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro iniziale già previsto per l'assistente di ruolo.

Fermo restando l'inserimento nel comparto contrattuale di tutto il personale delle università, per il personale non docente delle università, delle cliniche universitarie, dei policlinici universitari, degli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sarà basato sul concetto di qualifica funzionale e si articolerà in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalità, di accertamento delle mansioni, responsabilità ed autonomia come definiti nelle singole declaratorie di livelli.

Ai fini dell'inquadramento del personale in servizio sarà rispettata la correlazione fra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e contenuti delle declaratorie dei livelli di inquadramento dall'altro, utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti, sta-

bilita sulla base di opportuni mezzi di accertamento oggettivi definiti in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data del presente decreto.

Nell'ambito delle dotazioni organiche di livello, da determinarsi con legge, saranno definiti i contingenti delle singole qualifiche professionali con provvedimento amministrativo.

Nella fase di prima attuazione e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale avverrà nel livello di competenza anche in soprannumero nella relativa qualifica professionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni.

Il trattamento economico verrà determinato con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1978.

Allo scopo di consentire la massima utilizzazione degli atenei dovrà essere previsto, compatibilmente con le norme relative alle dotazioni organiche e salvo diverse e specifiche esigenze, un orario nazionale di agibilità delle strutture universitarie. A tal fine ogni singolo consiglio di amministrazione, sentite le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, potrà prevedere un'articolazione del lavoro su più turni, salvo il particolare riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio.

Il personale non docente appartenente al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 9.

(*Lettori*)

In esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi di lettore per un anno, rinnovabili per non più di due anni.

L'incarico di lettore è conferito con decreto rettorale su proposta del consiglio di facoltà. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

I rettori delle università su proposta dei singoli consigli di facoltà possono conferire incarichi di lettori a cittadini stranieri anche al di fuori degli accordi culturali per un numero corrispondente a non più di un terzo dei professori di ruolo di discipline linguistiche in servizio presso ciascuna facoltà. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile soltanto per un altro anno.

Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Ai lettori incaricati ai sensi del presente articolo è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato. La spesa per i lettori di cui al terzo comma è a carico del bilancio universitario.

Art. 10.

(Assegno di studio universitario)

Il reddito annuo per aver titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 (quattro milioni), con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 novembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

Art. 11.

(Sviluppo della ricerca scientifica universitaria)

Gli attuali stanziamenti di bilancio per la ricerca scientifica universitaria sono incrementati per il triennio 1979-81 di 8 miliardi l'anno.

Sentite le proposte delle facoltà, su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento e sono annullate le eventuali procedure in atto con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea e alle nuove Università.

È altresì vietato il conferimento di incarichi di insegnamento per le discipline per le quali possono essere utilizzati professori associati in soprannumero.

Decorso il termine di 60 giorni di cui al primo comma dell'articolo 4 cessa la stabilizzazione di tutti i professori incaricati, anche se non abbiano presentato domanda di inquadramento.

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie militari.

A decorrere dal primo anno accademico successivo all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento non possono più essere conferiti incarichi di insegnamento universitario.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, deve interpretarsi nel senso di escludere dal divieto gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attivati prima dell'entrata in vigore delle misure urgenti per l'università ed impartiti senza soluzione di continuità anche da docenti diversi.

Resta ferma ed impregiudicata la natura delle attività svolte in passato dai titolari dei contratti e degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica e per la loro formazione scientifica e didattica. È correlativamente ribadito il carattere onnicomprensivo degli emolumenti loro corrisposti.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i professori di ruolo in servizio potranno essere trasferiti prescindendo dal termine previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 1.

I concorsi ad assistente ordinario, il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978, saranno regolarmente espletati. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento è fatto divieto alle Università ed istituti di istruzione superiore di istituire borse di studio per laureati comunque denominati e di corrispondere agli stessi qualsiasi altro emolumento di equivalente natura.

È fatto altresì divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma personale non previsto nel presente provvedimento.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Il concorso riservato di cui al precedente articolo 2, secondo comma, sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il periodo trascorso all'estero in centri qualificati di ricerca a tal fine attestati con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Il periodo di insegnamento svolto dai docenti delle università italiane presso università di Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è equiparato ai fini della presente legge ad analoghi periodi di incarico svolti presso atenei italiani.

La stessa disposizione si applica a coloro i quali abbiano ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed abbiano dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso le università dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale ai sensi della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

In attesa dell'applicazione del presente provvedimento, e comunque non oltre l'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, è prorogata la durata degli organi collegiali attualmente funzionanti nelle università esclusa la componente studentesca.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di scuola di cui al primo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è corrispondente a quella di facoltà, quella di lettore ordinario o incaricato, quella di astronomo e quella di ricercatore dell'osservatorio astronomico e vesuviano a quella di assistente ordinario o incaricato. I lettori ordinari che transitano nel ruolo degli aggiunti universitari ai sensi dell'articolo 4, quindicesimo comma, continuano a svolgere l'attuale funzione.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, il secondo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente provvedimento.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978 e in lire 56 miliardi per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1978-79.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI
— MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO